



Sentenza N. 8 del 23 gennaio 2013

Materia: Concorrenza, coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, 119 Cost., nonché art. 9, comma 2, della legge costituzionale 3/2001, il principio di leale collaborazione e i principi di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, lett. z) e //), della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativamente all'impugnato art. 1, comma 4, d.l.1/2012;

Asserita violazione artt. 77, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, relativamente all'impugnato art. 35, comma 7, d.l.1/2012

Ricorrenti: Regioni Toscana e Veneto

Oggetto: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n.27:

- Art. 1, comma 4
- Art. 35, comma 7

Esito: infondatezza questioni

In premessa ed in sintesi, l'art. 1, comma 4, oggetto di impugnazione, prevede:

- al primo periodo, l'adeguamento di tutto il sistema della autonomie ai principi e alle regole della liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituiti della Stato ai sensi dell'art. 120 Costituzione;
- al secondo periodo, tale adeguamento quale elemento di valutazione della virtuosità degli enti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l.98/2011, a decorrere dall'anno 2013;
- al terzo periodo, la comunicazione (da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Economia e delle Finanze) degli enti che hanno provveduto all'adeguamento, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno;
- al quarto periodo, di prescindere da predetto elemento di valutazione della virtuosità in caso di mancanza della suddetta comunicazione;
- al quinto comma, adeguamento degli enti ad autonomia speciale secondo i loro Statuti.

Le Regioni Toscana e Veneto hanno censurato il suddetto art.1, comma 4, in relazione a numerose violazioni delle norme costituzionali.

La Corte ha **ritenuto inammissibili** le questioni relative alla violazione degli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione) in quanto le censure si sono limitate a lamentare la genericità e l'indeterminatezza della disposizione impugnata,



trascurando inoltre di indicare come le violazioni di tali articoli della Costituzione ridonderebbero in violazione dei principi sul riparto delle competenze Stato – Regioni di cui al Titolo V Cost.

La Corte ha **ritenuto inammissibili** anche le questioni relative alla violazione degli artt. 5 e 114 Cost. e al principio di cui all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 3/2001, per la generica rivendicazione della posizione equiordinata delle Regioni allo Stato che renderebbe illegittimo ogni strumento di controllo dello Stato sulle Regioni e, pertanto, per insufficiente o addirittura in conferente motivazione.

E' stata parimenti **dichiarata inammissibile**, inoltre, la questione relativa alla violazione dell'art.119 Cost. e agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e II), della legge 42/2009, per assoluta carenza di motivazione, non essendo stato argomentato né la violazione delle suddette norme, né l'invocazione della legge 42/2009 come parametro interposto di giudizio.

Relativamente alle restanti censure mosse all'art.1, comma 4, la Corte le ha ritenute infondate. Incidentalmente, si rammenta che l'intervento di liberalizzazione in argomento si pone in posizione di continuità logica con quelli previsti dall'art. 3 del d.l.138/2011 e dall'art. 31 del d.l. 201/2011, sui quali la corte si è espressa rispettivamente con le sentenze 200 e 299 del 2012, ritenendoli legittimi in quanto espressione di *“una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali”* (sentenza 200/2012 e 8/2013).

La Corte ha dichiarato l'infondatezza delle censure relative all'art.117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e all'art.118 Cost., per non aver l'art.1, comma 4, invaso gli spazi riservati alla competenza regionale, poiché l'ampiezza dei principi di razionalizzazione della regolazione delle attività economiche non comportano, nel caso in esame, l'assorbimento delle competenze legislative regionali in quella spettante allo Stato nell'ambito della tutela della concorrenza, ex art.117, secondo comma, lett. e), Cost., ma, invece, presuppongono che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale (sentenza 200/2012 e 8/2013).

La Corte ha riconosciuto che la disposizione impugnata è stata legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della competenza allo stesso riservata ai della tutela della concorrenza e coerentemente, all'orientamento già espresso con la Sentenza 299/2012, ha dichiarato non fondate le questioni relative al contrasto con il diritto dell'Unione europea, in violazione dell'art.117, commi primo e quinto, Cost., e per violazione del principio di leale collaborazione, ritenuto non operante nell'esercizio della competenza esclusiva statale.

Non è stata accolta la censura di violazione dell'art.117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) e dell'art. 119 Cost (autonomia finanziaria), mossa alla disposizione dell'art. 1, comma 1, che raccorda la razionalizzazione delle attività economiche, attraverso le liberalizzazioni in essa previste, con le conseguenze di carattere finanziario a carico delle autonomie locali.

La Corte non ha giudicato irragionevole la previsione del legislatore di un trattamento differenziato di enti che, attraverso la ri-regolazione dei mercati, intendano perseguire un maggiore sviluppo economico ed una maggiore partecipazione al risanamento della finanza pubblica, purché lo Stato, ai fini dell'applicazione delle conseguenze di carattere finanziario, operi siffatta differenziazione valutando gli enti con parametri oggettivi e comparabili.



La Regione Toscana ha censurato anche l'art.35, comma 7, del d.l.1/2012 che ha soppresso l'intesa Stato-Regioni (introdotta dall'art. 10 del d. lgs. 68/2011), nel procedimento, di cui all'art.59 del d.lgs 300/1999, volto all'adozione dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale vengono determinati gli sviluppi di politica fiscale.

Per la Regione Toscana la soppressione dell'intesa Stato Regioni nel suddetto Atto di indirizzo, presupposto della Convenzione tra Ministero e Agenzia delle entrate, avrebbe determinato una lesione dell'autonomia regionale in sede di adozione delle singole convenzioni delle Regioni con l'Agenzia delle entrate, in violazione degli artt. 77, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La Corte ha ritenuto inammissibile la violazione dell'art. 77, Cost., poiché l'eccezionale mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, previsti dalla Costituzione per l'adozione del decreto non è stata dimostrata dalla ricorrente ridondare nella compressione delle competenze regionali, ridondanza che le Regioni devono dimostrare in un ricorso in via principale in riferimento a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V, Parte seconda della Cost.

In riferimento alla censura della disposizione impugnata per supposta violazione degli artt.117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, **la Corte ha ritenuto infondate le questioni**, ritenendo che la soppressione dell'intesa Stato Regioni nel procedimento di adozione dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia, non leda le competenze regionale nella definizione degli obiettivi di politiche fiscali, che possono invece trovare difesa in sede di adozione delle singole convenzioni tra le Regioni, il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle entrate. La Corte ha argomentato che i commi 5, 6 e 7 dell'art. 10 del d. lgs 68/2011 prevedono strumenti per la difesa delle competenze regionali In quanto:

- ai sensi del comma 6, dell'articolo 10, del d.lgs 68/2011, "previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative degli obiettivi di politica fiscale" (di cui al precedente comma 5);
- ai sensi del comma 7, per la gestione dei contributi il cui gettito sia ripartito tra i diversi livelli di governo, viene anche stabilita la possibilità di prevedere, in sede di Convenzione tra Regione e Agenzia delle entrate, in ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle entrate, un Comitato regionale di indirizzo con la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia, della Regione e degli enti locali.